

**UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA**

DECRETO RETTORALE 29 settembre 2021.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019;

Rilevata la necessità, di apportare modifiche al testo dello statuto suddetto a seguito dell'esito della verifica con la prassi applicativa;

Vista la delibera assunta dal Comitato tecnico organizzatore del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione del testo revisionato dello statuto di Ateneo;

Vista la nota prot. reg. uff. U.0012946 del 24 settembre 2021 del Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore che accoglie parzialmente le modifiche allo statuto e non muove rilievi in merito alla modifica di cui all'art. 25 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto modificato dell'Università degli studi Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus e allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Università.

Roma, 29 settembre 2021

Il rettore: PROFITA

ALLEGATO

Art. 1.

Natura giuridica e fonti normative

1.1. È istituita in Roma la «Saint Camillus International University of Health Sciences», per brevità anche definita «UniCamillus», di seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.

1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Università:

a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b. il presente statuto;

c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1. L'Università promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi deficit di copertura sanitaria.

2.2. Lo scopo dell'Università è quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.

2.3. L'Università intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione mondiale della sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanità.

2.4. L'Università si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.

2.5. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizzerà anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.

2.6. Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un *network* permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.

2.7. L'Università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli studenti.

2.8. L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana.

Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.9. L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezio-



namento, di aggiornamento, master universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

2.10 L'Università può conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

2.11 L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

2.12 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2.13 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

Art. 3.

Risorse

3.1 Il rispetto dei principi dell'Università è assicurato dalla Fondazione progetto salute, di seguito denominata semplicemente «Fondazione», che vigilerà sul mantenimento delle finalità etiche dell'iniziativa e che contribuisce al mantenimento dell'Ateneo e si farà carico dei profili economico-finanziario, oltre che dei programmi di sviluppo logistico (sede, laboratori, ecc.).

3.2 Al funzionamento e allo sviluppo dell'Ateneo sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Università in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalità dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4.

Organi dell'Università

4.1. Sono organi dell'Università:

- a. il consiglio di amministrazione;
- b. il presidente;
- c. il consigliere delegato (ove nominato);
- d. il rettore;
- e. il senato accademico;
- f. il direttore generale;
- g. il nucleo di valutazione;
- h. il collegio dei revisori dei conti;
- i. il comitato esecutivo (ove nominato);
- j. il collegio di disciplina.

4.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta.

4.3. L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Università si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Università non statali.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: composizione e durata

5.1 Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il rettore;

- b) da sei a nove consiglieri nominati dalla Fondazione cui spetta l'eventuale potere di revoca;

- c) un rappresentante dei docenti di riferimento.

5.2. Il consiglio dura in carica quattro anni e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.

5.3. La mancata designazione di uno o più componenti o il caso di dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione del consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno cinque membri. Ove non vi sia più un numero di almeno cinque membri regolarmente in carica decade l'intero consiglio e dovrà pertanto essere interamente nuovamente nominato.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: funzionamento

6.1. Il consiglio è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

6.2. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

6.3. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: competenze


7.1 Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

7.2 Compete al consiglio di amministrazione:

- a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
- b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;
- c) deliberare sulle modifiche statutarie. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del senato accademico;
- d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
- f) nominare il presidente. Può, altresì, nominare al proprio interno un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e un consigliere delegato.

7.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare la costituzione del comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
- b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Università;
- c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
- d) nominare il rettore che esercita anche la funzione di vice presidente vicario;
- e) nominare i componenti dell'*advisory board*;
- f) nominare i presidi di facoltà dipartimentali e i presidenti dei corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;
- g) nominare il direttore generale;
- h) nominare, se necessario, il vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;
- i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;



j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del rettore;

k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;

m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;

n) nominare i membri del nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

7.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

a) su proposta dei consigli di facoltà dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;

b) su proposta dei consigli di facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;

f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

g) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;

i) il codice etico e le modifiche relative su proposta del senato accademico;

j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 8.

Comitato esecutivo

8.1 Il comitato esecutivo, quando istituito, è formato da tre a cinque componenti, compresi quali componenti di diritto il presidente del consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal vice presidente e il rettore.

I componenti non di diritto sono nominati dal consiglio di amministrazione.

8.2 Il comitato esecutivo è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato. La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal segretario del consiglio di amministrazione.

8.3 Il comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

8.4 In caso d'urgenza il comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Presidente

9.1 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.2 Il presidente in particolare:

a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b. ha la rappresentanza legale dell'Università;

c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica;

d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del rettore;

e. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al vice presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

9.3 Il presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università scegliendolo tra i propri membri.

Art. 10.

Il collegio di disciplina

10.1 Il consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina su proposta del senato accademico a seguito di elezioni dirette a cui potrà partecipare tutto il corpo accademico dell'Ateneo. Le modalità elettive non si applicano qualora vengano designati, ove possibile, soggetti esterni all'Ateneo. Il collegio è composto, in ogni caso, da almeno cinque membri effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati ed un ricercatore. Il collegio è integrato da membri supplenti, in analogo numero, secondo la medesima ripartizione.

Il collegio nomina al suo interno il presidente tra uno dei professori di prima fascia. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

10.2 Il collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

10.3 L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

10.4 Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

10.5 Il collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

10.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

10.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.



Art. 11.

Consigliere delegato

11.1. Il consiglio di amministrazione può nominare, al proprio interno, un consigliere delegato che dura in carica quanto il consiglio stesso e può essere riconfermato.

11.2. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, quando non sia stato nominato un vice presidente.

Art. 12.

Rettore

12.1. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o tra le personalità del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.

12.2. Dura in carica sei anni e la sua nomina può essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.

12.3. Il rettore:

- a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
- b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;
- c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove costituito;
- d) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;
- e) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
- f) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
- g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
- h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
- i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori;
- j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale;
- k) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalità di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale;
- l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università;
- m) il rettore presiede il consiglio di facoltà dipartimentale nel caso sia attivata una sola facoltà dipartimentale.

12.4. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di pro-rettore.

12.5. Il rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un pro-rettore o da altro professore dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.6. Il rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

senato accademico: composizione e competenze

13.1. Il senato accademico è composto dal rettore che lo presiede e dai presidi di facoltà. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore generale dell'Università con funzioni di segretario dello stesso senato.

13.2. Il senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al senato accademico:

- a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione;
- b. formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio dell'Università, sugli indirizzi dell'attività di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i consigli di facoltà dipartimentali;
- c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

Art. 14.

Facoltà dipartimentali

14.1. Alle facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

14.2. Le facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

14.3. Alle singole facoltà dipartimentali affinisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

14.4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra facoltà dipartimentale è autorizzato dal senato accademico, su richiesta del singolo docente.

14.5. Le facoltà dipartimentali sono articolate nel consiglio di facoltà dipartimentale e nella giunta di facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 15.

Presidi delle facoltà dipartimentali

15.1. I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive facoltà dipartimentali.

15.2. I presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

15.3. I presidi rappresentano la facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla facoltà dipartimentale.

15.4. I presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del vice-preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della facoltà dipartimentale medesima.

Art. 16.

Consigli di facoltà dipartimentali

16.1. I consigli di facoltà dipartimentali sono composti dal preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B.

Possono partecipare ai consigli di facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.



Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del consiglio di facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

16.2 I consigli di facoltà dipartimentali:

- a) curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati;
- b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attività di ricerca della facoltà dipartimentale;
- c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
- d) propongono al senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la facoltà dipartimentale;
- e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle giunte di facoltà dipartimentali.

Art. 17.

Giunte di facoltà dipartimentali

17.1 Le giunte di facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le giunte di facoltà dipartimentali sono composte da:

- a) il preside, che presiede e convoca le sedute;
- b) il vice-preside, chiamato a sostituire il preside in caso di impedimento o di assenza;
- c) il coordinatore degli studi;
- d) il coordinatore della ricerca.

17.2 Le giunte di facoltà dipartimentali:

- a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di Governo dell'Università;
- b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
- c) approvano i piani di studio;
- d) propongono al senato accademico la nomina dei delegati di corso di studio, che rispondono alle giunte di facoltà dipartimentali;
- e) danno pareri al senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;
- f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle facoltà dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;
- g) su proposta del preside o su mandato del consiglio di facoltà dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della facoltà dipartimentale.

17.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta delle giunte di facoltà dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del tutorato.

Art. 18.

Centro integrato di ricerca

18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle facoltà dipartimentali.

18.2. La direzione del CIR è affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato.

18.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

18.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati unità, gruppi e programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 19.

Advisory board

19.1. L'*advisory board* è costituito da personalità della società civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attività professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.

19.2. L'*advisory board* si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Università ed implementare il *network* dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal presidente o dal consiglio di amministrazione.

19.3. I membri dell'*advisory board* sono nominati dal consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del presidente dell'Università che, di comune accordo col rettore, ne sceglie anche il presidente.

Art. 20.

Direttore generale

20.1 Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico è rinnovabile.

20.2 Egli sovrintende all'attività amministrativa dell'Università, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Organi di verifica

Sono organi di verifica il nucleo di valutazione di Ateneo e il collegio dei revisori dei conti.

Art. 22.

Nucleo di valutazione di Ateneo

22.1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione.

22.2 L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

22.3. Le funzioni ed il funzionamento del nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.

22.4 Il nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, è composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti


23.1 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Dura in carica tre anni.

23.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono definite nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Insegnamenti e attività didattica

24.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.



24.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Art. 25.

Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Università pubbliche statali.

Art. 26.

Contratti a tempo determinato

Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 27.

Personale tecnico-amministrativo

27.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

27.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 28.

Ammissione

Il consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarità dell'Università che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi deficit sanitari.

Art. 29.

Attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Art. 30.

Diritto allo studio

L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio.

S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture socio-sanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.

Art. 31.

Il contratto con lo studente

L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi o le modalità di fruizione delle borse di studio e i prestiti d'onore e i relativi obblighi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione, nella fase di avvio dell'Università, per un periodo non superiore a quattro anni, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di amministrazione dell'Università e al senato accademico sono esercitate da un apposito comitato tecnico organizzatore nominato dalla Fondazione. Questa ne indica anche il presidente il quale, in tale fase transitoria, svolge anche la funzione di rettore. Con riferimento alle specifiche finalità dell'Università di cui all'art. 2, i membri del comitato, anche di varie nazionalità, devono essere scelti tra professori universitari di prima fascia, esperti con comprovata esperienza almeno decennale di problematiche sanitarie e sociali dei Paesi in via di sviluppo, dirigenti apicali di riconosciuto valore professionale che abbiano ottenuto necessaria certificata qualifica in ambito universitario o come dirigenti di aziende sanitarie a livello di direzione generale di ASL, manager che hanno acquisito competenze in aziende di rilevante importanza.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni anche prima dello scadere della durata massima ove si insedino gli ordinari organi previsti dal presente statuto.

21A05856

